



TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
Sezione III Crisi e Insolvenza

Rg 52-1/2024 PU CM e 53-1/2024

Interessati: GIOVANNI MANGIERI e SAVERIO MANGIERI

OCC: Dott. Francesco Pozzi

Il Giudice delegato, dott. Carlo Bianconi;

lette le separate istanze di accesso alla procedura di concordato minore avanzate da in ricorso compiutamente generalizzati, con l'Avv. Nicola Bertani del Foro di Modena e la dott.ssa Federica Bedoni ODCEC Modena;

letti gli atti della procedura;

letto il decreto 03.4.2024 con cui venivano chiesti chiarimenti e lette le note integrative depositate al riguardo;

osservato che i chiarimenti possono considerarsi soddisfacenti, ma, al contempo, forieri di ulteriore richiesta di integrazione, con esclusivo riferimento alla posizione del ricorrente secondo quanto segue.

La integrazione si impone con riguardo alla regola di distribuzione del valore generato dal piano di concordato, e con riguardo al rispetto della regola di cui all'art. 75, comma 2, CCII, presidio di ammissibilità dello strumento.

Infatti, nell'ambito del concordato minore liquidatorio devono ritenersi operanti (al contempo) le due regole, diverse ma interconnesse, secondo cui:

- è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste

la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi (art. 75, comma 2, CCII);

- le (sole) risorse esterne possono essere distribuite in deroga all'art. 2741 c.c., fermo il rispetto della *absolute priority rule* per quanto concerne le risorse presenti nel patrimonio (art. 74, comma 4, in relazione all'art. 84, comma 4, CCII).

Ciò chiarito, si ritiene che il piano di concordato debba necessariamente considerare sin da subito e con massima dovizia di particolari lo scenario di liquidazione controllata (vedi, a conferma, art. 76, comma 2, lett. d) prendendolo quale parametro di riferimento non solo per la misurazione dell'attivo globale, ma anche per la valutazione delle (parzialmente) diverse regole distributive, dei tempi della distribuzione e dei costi diretti ed indiretti connessi.

Con riguardo allo scenario liquidatorio, la relazione integrativa dell'OCC contiene due considerazioni condivisibili e/o comunque ragionevoli, che concernono il mancato calcolo (in tale scenario) degli esborsi in favore del fratello studente universitario e la indicazione di € 3.000,00 mensili quali entrate (al netto delle indennità di trasferta).

Parimenti, è condivisibile la ipotesi di un importo mensile necessario al dignitoso mantenimento di € 1.900,00.

Ciò premesso, dovranno essere chiariti ulteriormente i seguenti aspetti:

- se l'importo di € 3.000,00 costituisca la media mensile su dodici o su tredici mensilità;
- se, quindi, il *delta* di € 1.100,00 possa essere messo a disposizione dei creditori per dodici o per tredici mensilità (per tre anni); nel secondo caso, salvo errori od omissioni, l'importo destinato ai creditori nella liquidazione controllata ammonterebbe ad **€ 44.199,68**, derivante dal seguente calcolo: $[(1.100,00 \times 13) \times 3] + 1.299,68$, che rappresenta il saldo attivo di conto corrente.

Effettuata tale operazione, o quella diversa ritenuta consona (e detratti altresì gli eventuali costi della procedura di liquidazione), il ricorrente dovrà poi ipotizzare la distribuzione del valore così calcolato secondo la regola della *absolute priority rule* prendendo in considerazione tutti i creditori coinvolti, e modificare di conseguenza, ove ritenuto necessario, la proposta di concordato.

Non sfugge, infatti, come nello scenario di concordato minore proposto, il ricorrente preveda, in buona sostanza, la applicazione della *relative priority rule*, che però pare essere violativa delle regole sopra riportate.

Esaminando la proposta, come da ultimo integrata, emerge quanto segue:

- a) pagamento integrale delle spese di giustizia e di procedura nonché dei crediti in prededuzione, per il giudizio di omologazione e per la successiva esecuzione;
- b) pagamento dei crediti privilegiati ex art. 2751 bis n. 2 c.c. nella misura dell'80% (classe 1);
- c) pagamento dei crediti privilegiati di grado 1 nella misura del 40% (classe 2);
- d) pagamento dei crediti privilegiati di grado 8 nella misura del 35% (classe 3);
- e) pagamento dei crediti privilegiati di grado 18 nella misura del 30% (classe 4);
- f) pagamento dei crediti privilegiati di grado 20 nella misura del 25% (classe 5);
- g) pagamento dei crediti chirografari nella percentuale del 5,16% (classe 6);
- h) pagamento dei crediti tributari e previdenziali privilegiati degradati in chirografo per incapienza, nella percentuale del 5,16% (classe 7);
- i) pagamento dei professionisti per la quota non soddisfatta e degradata al chirografo nella misura del 5,16% (classe 8).

Confrontando le classi e gli importi dei crediti, poi, è dato notare che:

ATTIVO DISTRIBUIBILE		55.000,00 €		
Classi	Pagamenti	Importo debiti in caso di omologa della procedura familiare	Importi soddisfatti	Percentuale pagamento
	prededuzioni	4.123,64 €	4.123,64 €	100%
CLASSE 1	priv. Professionisti	6.344,00 €	5.075,20 €	80%
	residuo		45.801,16 €	
CLASSE 2	priv. Grado 1	19.703,19 €	7.881,28 €	40,00%
	priv. Grado 7	- €	- €	
CLASSE 3	priv. Grado 8	2.501,16 €	875,41 €	35,00%
CLASSE 4	priv. Grado 18	14.594,53 €	4.378,36 €	30,00%
CLASSE 5	priv. Grado 20	8.398,42 €	2.099,60 €	25,00%
	totale	45.197,30 €	15.234,64 €	
	residuo		30.566,52 €	
CLASSE 6	chirografari	125.069,62 €	24.458,84 €	19,56%
CLASSE 7	privilegiati degradati a chirografo	29.962,65 €	5.859,55 €	19,56%
CLASSE 8	professionisti degradati a chirografo	1.268,80 €	248,13 €	19,56%
	Residuo	0,00 €	- €	

Orbene.

È evidente come i componenti della classe 1 (professionisti assistiti da privilegio ex art. 2751-bis nr. 2 c.c.) non vengano pagati integralmente, ma all'80%.

Analogamente, ciò avviene per le classi (inclusive di creditori privilegiati) da 2 a 5. È chiaro che, applicando alla somma di € 44.000,00 circa (sopra ipotizzata quale attivo rinvenibile nella liquidazione controllata; tale importo, oltretutto, combacerebbe quasi *in toto* con l'attivo concordatario, € 55.000,00 depurato della somma di € 10.000,00 versata dal padre ricorrente e sicuramente qualificabile come risorsa esterna) la regola propria della procedura liquidatoria, ossia la

absolute priority rule, il soddisfacimento del ceto creditorio si atteggierebbe in modo completamente diverso.

Segnatamente, sarebbe prospettabile una soddisfazione integrale delle classi privilegiate sino alla nr. 3) compresa.

Ciò sta a significare che, con riferimento alle classi 1, 2 e 3, risulterebbe violata la regola di cui all'art. 75, comma 2, CCII, atteso che i creditori contemplati in tali classi riceverebbero, nello scenario "negoziale", meno di quanto non potrebbero ricevere in quello liquidatorio (ribadendosi come tale regola costituisca verosimilmente presupposto di ammissibilità, e non di convenienza, aspetto rimesso alla valutazione dei creditori).

Sul punto, si impongono quindi dei chiarimenti (e le modifiche alla proposta che si ritengono consequenziali), anche tenuto conto delle precisazioni che si vanno in appresso a fornire.

In primo luogo, il ricorrente non potrà limitarsi a sostenere il carattere "esterno" della somma (pari ad € 45.000,00) rinveniente, nello scenario concordatario, da finanziamento cd. etico: è chiaro infatti che ogni utilità apportata dal debitore che vada a sostituire, "controvalorizzandolo", un bene presente nel patrimonio destinabile ai creditori (il ragionamento vale per i beni, ma anche per i crediti futuri, quali i ratei stipendiali) non possa sfuggire alla analoga regola distributiva, essendo, in caso contrario, sin troppo facile ipotizzare usi distorti dello strumento; d'altronde, il dato normativo di cui all'ultimo inciso dell'art. 84, comma 4, CCII, che prevede il carattere "esterno" dei finanziamenti postergati sembra (*prima facie* e salvo riesame) previsione dettata solo per il concordato delle società, non estensibile al caso in esame, per difetto di compatibilità.

In secondo luogo, pare *de jure condito* arduo sostenere che il vantaggio (in termini temporali) per i creditori privilegiati possa giustificare la violazione della regola di cui all'art. 75, comma 2, CCII; è infatti chiara la limpida portata precettiva della regola del trattamento minimo, che non potrebbe essere devalutata in considerazione del carattere negoziale della procedura, e del diritto di voto: in tal senso, basti pensare al caso del creditore privilegiato (falcidiato) dissenziente, il cui voto negativo sia sterilizzato dagli altri componenti della classe. Rimane peraltro pur sempre possibile, come ovvio, la stipula di singoli patti esulanti il piano (che andrebbe in tal caso rimodulato), con i creditori privilegiati in ipotesi favorevoli ad una falcidia a fronte di un più celere pagamento.

In terzo luogo, infine, tutto quanto precede dovrà essere messo in dovuta armonia con la regola in base alla quale, in una procedura concordataria, ciascun creditore (ivi compresi i chirografari) deve ricevere una utilità, anche minima ma non simbolica, e con il rilievo per cui il piano proposto dal ricorrente, a ben vedere, è connesso, e riunito, a quello – scevro da verosimili problemi di ammissibilità – proposto dal attesa la comunanza del sovraindebitamento.

Ribadito che il provvedimento di cui all'art. 78, comma 2, lett. d) potrà essere reso in esito ai chiarimenti per il caso di ammissibilità della proposta e del piano (osservandosi sin da ora come, fermo quanto precede, gli stessi siano dotati di una certa appetibilità, perlomeno in astratto, per i creditori.

P.Q.M.

Visto l'art. 47, comma 4, CCII;

dispone che il ricorrente e l'OCC provvedano alle nuove integrazioni di cui alla parte motiva entro il giorno 20.6.2024;

riserva ogni successivo provvedimento.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione **urgente** del presente decreto ai ricorrenti presso il Legale ed al Gestore della crisi.

Modena, 25.5.2024

Il Giudice

Dott. Carlo Bianconi